

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 gennaio 2022;
- visti l'art. 3-*quater* del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021 e l'art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, con i quali sono stati sospesi per le società partecipanti a competizioni sportive i termini riguardanti i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, per i periodi specificatamente riportati nelle suddette disposizioni;
- considerato in particolare che i citati provvedimenti prevedono:
 - a) la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi INPS scaduti nel periodo 1° dicembre 2021 - 31 dicembre 2021, con pagamento rateizzato consentito a decorrere dal 31 marzo 2022 e sino al 30 novembre 2022;
 - b) la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi INPS in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, con pagamento in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato consentito a decorrere dal 30 maggio 2022 fino al 16 dicembre 2022;
 - c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 -30 aprile 2022, con pagamento in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022;
- ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione di dette disposizioni agevolative in relazione alle scadenze previste dalla normativa federale per dimostrare i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti le mensilità dovute dalle società professionistiche ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (di seguito per brevità "Mensilità");
- visto l'art.27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

- a) i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all'art. 3-*quater* del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all'art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statale;
- b) le società professionistiche dovranno dimostrare, ai fini dei controlli federali, il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti le “Mensilità” entro la scadenza federale immediatamente successiva al nuovo termine di adempimento concesso dalla normativa statale sopra richiamata;
- c) il mancato rispetto della scadenza federale di cui alla precedente lett. b) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina